



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 21/2025

sul ricorso in materia di pensioni n. 24009 del registro di Segreteria, proposto da
- C. S., nata a omissis il omissis (C.F. omissis) ed ivi residente alla Via omissis,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Ernesto Mazzei, con
domicilio fisico presso il suo studio in Catanzaro alla Via Indipendenza n. 6, e
domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata
avv.ernestomazzei@legalmail.it / fax 0961/746175

ricorrente

contro

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con
sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Battaglia e
dall'Avv. Silvia Parisi, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via T. Campanella,
presso la sede Avvocatura INPS (pec:
avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it; avv.
silvia.parisi@postacert.inps.gov.it)

resistente

FATTO

1. La ricorrente, C. S., è titolare di pensione diretta ordinaria di vecchiaia con decorrenza settembre 2019, in qualità di *ex* dipendente del Ministero dell'Istruzione.

Ha rappresentato che, in data 01/06/1991, ha presentato domanda diretta ad ottenere la ricongiunzione dei periodi di contribuzione dei quali risultava titolare nell'Assicurazione Generale Obbligatoria relativamente al periodo 01/08/1973 – 30/12/1990. Con decreto n. 82 del 30/08/04 il Provveditorato agli Studi aveva disposto la ricongiunzione di anni 9, mesi 10, giorni 18 di periodi assicurativi senza oneri a carico dell'interessata.

A distanza di anni, nel sottoporre a verifica la propria posizione assicurativa, l'interessata avrebbe invece riscontrato che l'aggiornamento della propria posizione assicurativa era sì avvenuto, ma senza contemplare i contributi figurativi accreditati d'ufficio a titolo di disoccupazione involontaria con riferimento ai periodi di inattività pari a n. 308 settimane nell'arco temporale dal 1992 al 2013.

La ricorrente invoca l'art. 4 della l. 218/1952 secondo cui “... *i periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa...*”. Ha anche invocato l. 155/1981 il cui art. 8 prevedeva che “... *le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge...*”. Ha anche invocato l'art. 4 d.lgs. n. 564/1996 secondo cui “*restano ferme le vigenti disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i casi di disoccupazione involontaria*”.

Da ultimo ha richiamato la circolare Inps n. 212 del 02/12/2016 secondo cui: “...

per i soggetti che presentino periodi di percezione delle prestazioni e sostegno ...di disoccupazione... non valorizzati nella gestione dipendenti pubblici, le sedi di competenza opereranno secondo la soluzione individuata in passato: la contribuzione figurativa accreditata nel FPLD prevista per i periodi di assenza indennizzati ... dovrà essere trasferita alla gestione dipendenti pubblici, d'ufficio e senza oneri per gli interessati, secondo le modalità di cui all'art. 6 della l. n. 29/1979... “

Ha quindi chiesto di condannare l'Istituto di Previdenza alla valorizzazione dei suddetti contributi figurativi senza oneri per la ricorrente, ed al conseguente ricalcolo del trattamento di pensione a far data dal settembre 2019, con corresponsione del differenziale economico scaturente dal ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione.

2. Con decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale n. 190/2024 del 25/7/2024 è stato designato relatore della causa il Primo Referendario Sabrina Facciorusso. Con decreto del Giudice monocratico del 26 luglio 2024 è stata fissata per la trattazione della causa l'udienza del 16 gennaio 2024.

3. Si è costituita in giudizio l'Inps, con memoria depositata il 31 dicembre 2024, con il ministero degli Avvocati Caterina Battaglia e Silvia Parisi, puntualizzando che il diniego della ricongiunzione non onerosa di servizi è derivato dalla circostanza che non risulta che l'interessata rientri nella previsione di cui all'invocato disposto normativo.

L'Ente ha precisato che l'istituto della ricongiunzione è disciplinato in via principale dalla legge n. 29/1979 il quale ne prevede, in via generale, l'onerosità, salvo quanto disposto dal comma 6° secondo cui “*In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso*

enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed

*il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene **d'ufficio** presso la gestione*

*previdenziale dell'ente di destinazione e **senza oneri** a carico dei lavoratori interessati".*

Ha aggiunto che ai sensi dell'articolo 12, comma 12^{septies} DL n° 78/2010 “A

decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge

7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e

quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai

criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”.

Ha puntualizzato che la circolare INPS richiamata dalla ricorrente attiene a casi

differenti da quello di specie ossia ai lavoratori interessati da procedimenti di

trasformazione della natura giuridica dei propri datori di lavoro.

Ha quindi concluso chiedendo il rigetto integrale del ricorso.

4. All'udienza del 15/1/2025 per il ricorrente è comparso l'Avv. Ernesto Mazzei,

mentre per l'Inps è comparsa l'Avv. Battaglia, i quali hanno concluso come da

verbale di udienza.

La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia riguarda una richiesta di ricongiunzione non onerosa

per la valorizzazione figurativa, ai fini pensionistici, di n. 308 settimane di

disoccupazione volontaria.

2. L'istituto della ricongiunzione permette di trasferire in una sola gestione le

contribuzioni esistenti in più gestioni previdenziali per ottenere una pensione

unica. Infatti, per evitare che vari periodi di contribuzione diano luogo a singole

pensioni, o quote di pensione di modesto importo, o che addirittura rimangano

inutilizzati, è data all'assicurato la possibilità di effettuarne la riunione in un unico

fondo previdenziale, al fine di conseguire una pensione unica, liquidata in base al complesso di tutta la contribuzione acquisita.

Come correttamente rilevato dall'Inps, l'art. 2 della l. n. 29/79 ha introdotto, in regime oneroso per i richiedenti, la facoltà di ricongiunzione verso le gestioni sostitutive, esonerative od esclusive dell'A.G.O., dei periodi assicurativi presenti presso altre forme o fondi di previdenza versati fino alla data della domanda.

Questo tipo di ricongiunzione è dunque onerosa e non vi sono altre norme che derogino a tale onerosità. Né l'art. 4 della l. 218/1952, né l'art. 8 l. 155/1981, invocati dalla ricorrente, statuiscono la gratuità di tale ricongiunzione, limitandosi a stabilire il diritto alla ricongiunzione dei periodi di disoccupazione volontaria.

L'unico parametro normativo che contempla la gratuità della ricongiunzione dei periodi di disoccupazione involontaria è l'art. 6 l. n. 29/1979, pure invocato dalla ricorrente. Tuttavia questa norma, come correttamente affermato dall'Inps, si riferisce ai lavoratori che abbiano prestato servizio *“presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici”*.

Tale disposizione trova poi riscontro applicativo nella circolare Inps n. 212 del 02/12/2016, che parimenti la ricorrente invoca.

Premesso che trattasi di circolare, dunque di atto amministrativo che non vincola il Giudicante, va comunque ribadito che essa si riferisce ai soli *“lavoratori interessati da processi di trasformazione della natura giuridica del proprio datore di lavoro da pubblica in privata e i dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili transitati a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende”*.

Questo in quanto la ricongiunzione, che generalmente è onerosa, è

eccezionalmente prevista come gratuita in relazione ai dipendenti di enti soppressi con legge.

Ma questo non è il caso dell'interessata la quale non si è trovata in situazione di disoccupazione involontaria a causa della soppressione dell'ente di appartenenza; dunque, non può richiedere a titolo gratuito la ricongiunzione del periodo di disoccupazione invocando tale circolare.

3. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi liquidate, a carico della ricorrente, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come di recente modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. In particolare, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile); considerata la complessità bassa, considerato altresì che non vi è stata istruttoria; ritenuto che per queste ragioni si può fare applicazione dei parametri minimi stabiliti dal predetto DM per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, le spese sono liquidate in € 2.199,00 (€ 888 per la fase di studio; € 355,00 per la fase introduttiva; € 956,00 per la fase decisionale, per un totale di € 2.199,00), oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Inps delle spese di lite che liquida in € 2.199,00, oltre rimborso spese generali ed iva e cpa come per legge.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Primo Ref. Sabrina Facciorusso

Depositata in Segreteria il 16.01.2025

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente dott.ssa Francesca Deni